

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA



LA GAZZETTA  
DEL  
GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 9 - 1 Febbraio 1947

Publicata dal Governo Militare Alleato  
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato  
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo  
e Governatore Militare



# Governo Militare Alleato

## VENEZIA GIULIA

### Ordine Generale N. 89

#### PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

POICHÈ si considera opportuno e necessario di modificare le disposizioni riguardanti la riscossione delle imposte allo scopo di ridurne il costo delle spese e di semplificare le procedure esecutive, e

POICHÈ si considera necessario di modificare le disposizioni riguardanti la procedura della notifica ai contribuenti e la pubblicazione dei ruoli dei contribuenti,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

#### ORDINO:

##### ARTICOLO I

#### ABROGAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- Art. 26 del Testo Unico 17 ottobre 1922, No. 1401;
- Art. 1 del R. D. L. 30 giugno 1927, No. 1220;
- Art. 2, 3 e 4 del R. D. L. 6 novembre 1930, No. 1465;
- Art. 1 e 2 del R. D. L. 7 dicembre 1933, No. 1762;
- Art. 10 della Legge 16 giugno 1939, No. 942.

##### ARTICOLO II

#### DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO IN 3 RATE

*Sezione 1.* — Salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali, il pagamento delle imposte dirette è ripartito in tre rate quadrimestrali eguali che scadono alle epoche seguenti:

10 aprile, 10 agosto, 10 dicembre

*Sezione 2.* — Tutte le imposte iscritte nei ruoli pubblicati nel corso dell'anno sono pagate in tre rate uguali a partire dalla data, fra quelle anzidette, più prossima a quella della pubblicazione dei ruoli.

*Sezione 3.* — L'Intendente di Finanza ha la facoltà di disporre che il carico dei ruoli suppletivi di seconda serie delle imposte dirette sia ripartito in meno di tre rate e, se lo ritiene opportuno, anche in misura diversa per ciascuna rata.

##### ARTICOLO III

#### PUBBLICAZIONE DEI RUOLI DEI CONTRIBUENTI

*Sezione 1.* — I Presidenti Comunali pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutivi dall'Intendente di Finanza, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le sanzioni nelle quali incorrono i morosi.

Salvo eccezioni stabilite da leggi speciali la pubblicazione deve avvenire entro la data del 15 febbraio, per i ruoli principali e suppletivi prima serie, ed almeno quarantacinque giorni avanti a quello di scadenza di una delle rate di cui all'Art. II per gli altri ruoli.

*Sezione 2.* — La pubblicazione dei ruoli è fatta per cinque giorni consecutivi e la loro consegna agli esattori ha luogo entro la data del 20 febbraio per i ruoli principali e suppletivi prima serie e quaranta giorni prima della scadenza della prima rata per gli altri ruoli.

*Sezione 3.* — I ruoli consegnati con ritardo vanno in riscossione con la scadenza successiva, alla quale la prima rata è pagabile unitamente alla seconda.

*Sezione 4.* — La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle scadenze fissate.

## ARTICOLO IV

### COMPILAZIONE DI RUOLI STRAORDINARI

*Sezione 1.* — L'Intendente di Finanza può autorizzare in ogni tempo la compilazione di ruoli straordinari per qualsiasi imposta ordinando la notifica a mezzo di avviso individuale che tiene luogo anche della cartella dei pagamenti. Se trattasi di ruoli straordinari che comprendono più contribuenti, può anche disporre che, in luogo della notifica individuale, sia eseguita la pubblicazione nelle forme ordinarie a mezzo affissi.

*Sezione 2.* — L'Intendente di Finanza può ridurre a meno di tre il numero delle rate per le somme iscritte nei ruoli straordinari ed ordinarie altresì il pagamento in unica soluzione.

## ARTICOLO V

### DEBITO D'IMPOSTA

*Sezione 1.* — Ciascuna partita di ruolo fa carico per intero non solo a chi vi è intestato, ma anche ai suoi aventi causa, ai termini dell'Articolo 1316 del Codice Civile, e salvo il regresso contro i coobbligati.

*Sezione 2.* — Fermo il disposto dell'Articolo 43 del R. D. L. 6 novembre 1930, No. 1401, i nuovi proprietari o possessori di immobili rispondono solidamente con i precedenti proprietari o possessori di qualsiasi imposta gravante sugli immobili stessi, iscritta a ruolo a nome di questi ultimi, per il periodo posteriore alla data del titolo che serve di base alla voltura catastale a loro nome.

## ARTICOLO VI

### NOTIFICA AL CONTRIBUENTE

*Sezione 1.* — Gli Esattori dovranno entro il giorno sei del mese in cui si verifica la scadenza della prima rata successiva alla data di ricevimento dei ruoli, notificare a ciascun contribuente, nei modi stabiliti dal regolamento, una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare di ciascuna imposta e quella di ciascuna rata.

*Sezione 2.* — Per la località in cui la notifica al contribuente incontra delle difficoltà straordinarie, l'Intendente di Finanza può, a richiesta dell'Esattore e previa approvazione del Presidente di Zona, ordinare il deposito delle cartelle presso il Presidente Comunale a disposizione dei contribuenti. Il rispettivo Ordine Intendentizio è pubblicato con manifesto affisso alla sede del Presidente Comunale entro il giorno 6 del mese in cui si verifica la scadenza della prima rata.

*Sezione 3.* — Le suddette cartelle saranno stampate in italiano e sloveno oppure in quella delle due lingue che è usualmente parlata dal contribuente.

*Sezione 4.* — La cartella può anche essere notificata a mezzo posta raccomandata a carico dell'Esattore.

*Sezione 5.* — Se l'obbligo della notifica non viene adempiuto nel detto termine, l'indennità di mora non sarà applicabile che dopo trascorsi venticinque giorni da quello della avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento.

## ARTICOLO VII

### LOCALITÀ DI RISCOSSIONE

*Sezione 1.* — In uno e, occorrendo, anche in più giorni degli otto anteriori all'ultimo giorno del mese di scadenza, l'Esattore od uno dei Collettori di cui all'Articolo 22 del T. U. 17 ottobre 1922, No. 1401, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di comune e dei centri di popolazione fissati nei capitolati d'appalto.

*Sezione 2.* — Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta.

*Sezione 3.* — L'intendente di Finanza può, nell'ordine previsto dall'Articolo VI del presente Ordine, destinare quale luogo di riscossione un'altra località vicina indicandovi il giorno e l'ora fissati per la stessa.

## ARTICOLO VIII

### INDENNITÀ DI MORA

*Sezione 1.* — Decorso l'ultimo giorno del mese relativo alle scadenze della rata di imposta dovuta il contribuente che non la paghi o la paghi solamente in parte è assoggettato, sulla somma non pagata, all'indennità di mora di centesimi sei per ogni lira del debito.

*Sezione 2.* — L'indennità di mora viene ridotta da centesimi sei a centesimi due per ogni lira di debito quando il contribuente esegue il pagamento entro i tre giorni successivi al termine stabilito nella precedente Sezione.

*Sezione 3.* — Qualora l'ultimo giorno del mese cada in giorno festivo, il contribuente ha facoltà di effettuare il pagamento nel giorno successivo non festivo.

*Sezione 4.* — Il contribuente però non è soggetto all'indennità di mora se non siano decorsi cinque giorni dalla notificazione di cui al primo comma dell'Articolo 31 del T. U. 12 ottobre 1922, No. 1401.

*Sezione 5.* — Le indennità di mora per ritardo nel pagamento di imposte per le quali l'Esattore abbia solo l'obbligo di versare le somme riscosse, vanno a beneficio dell'Ente cui è dovuta l'imposta.

## ARTICOLO IX

### RUOLI SUPPLETIVI E SOVRAIMPOSTE

*Sezione 1.* — I ruoli principali o suppletivi delle sovraimposte e tasse locali e dei contributi a favore dei consorzi speciali e di altri Enti che in base a leggi particolari, siano autorizzati a riscuotere a mezzo dell'Esattore con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette, vanno ripartiti nelle rate quadrimestrali dell'anno in corso.

*Sezione 2.* — Anche le tasse o contributi d'ogni specie applicati a quota fissa non superiore a Lire 100.— annuo per ogni contribuente, possono riscuotersi in unica soluzione.

*Sezione 3.* — I ruoli che comprendono sovrainposte delegate alla Cassa Depositi e Prestiti, agli Istituti di previdenza da essa amministrati o al Tesoro o ad Enti parastatali a garanzia di prestiti possono andare in riscossione con qualsiasi rata dell'anno.

## ARTICOLO X

### VERSAMENTI DA PARTE DELL'ESATTORE

Il versamento da parte dell'Esattore previsto nell'Articolo 80 del T.U. 17 ottobre 1922 No. 1401, delle somme dovute allo Stato o alla Zona per imposte e sovrainposte di ogni specie deve essere effettuato:

per gli otto decimi entro il giorno cinque del mese successivo a quello di scadenza di ciascuna rata;

per gli ultimi due decimi entro il giorno cinque del secondo mese successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento.

## ARTICOLO XI

### VERSAMENTI DA PARTE DELLE RICEVITORIE

Il versamento da parte delle Ricevitorie degli ultimi due decimi previsti nel secondo capoverso dell'Articolo 83 del T.U. 17 ottobre 1922, No. 1401, deve essere effettuato non più tardi del decimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento.

## ARTICOLO XII

### LIMITAZIONE AI RUOLI IN PUBBLICAZIONE NEL 1947

*Sezione 1.* — L'applicazione del presente Ordine Generale intendosi limitata alla riscossione dei tributi da iscriversi nei ruoli ordinari in pubblicazione nell'anno 1947.

*Sezione 2.* — La riscossione dei tributi iscritti nei ruoli dell'anno in corso dovrà continuare con l'osservanza delle modalità già in vigore.

## ARTICOLO XIII

### MODIFICAZIONE DEI TERMINI STABILITI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI

I termini prescritti dalle disposizioni vigenti e relativi alla suddivisione delle quote in rate bimestrali intendosi modificati in conformità alla suddivisione delle dette quote in rate quadrimestrali.

## ARTICOLO XIV

### ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine Generale entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 17 gennaio 1947

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

# Ordine Generale N. 90 (32 A)

## NUOVI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI L'IMPOSTA GENERALE SULL' ENTRATA

PREMESSO che si ritiene opportuna e necessaria la revisione delle aliquote dell'imposta generale sull'entrata e la modificazione delle relative disposizioni nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamata il „Territorio“), e  
PREMESSO che si ritiene necessario di abrogare l'Ordine Generale No. 32,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili.

### ORDINO :

#### ARTICOLO I

##### ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE

- a) Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge :  
Legge 1 novembre 1940, No. 1608 ;  
Art. 6 e 7 del R.D.L. 3 giugno 1943, N. 452 ;  
Art. 2 del D.L.L. 26 aprile 1945, No. 223 ;  
Art. 8b del R.D.L. 19 giugno 1940, No. 762 ;  
Art. 2 della Legge 4 luglio 1941, No. 770.
- b) E' abrogato l'Ordine Generale N. 32, di data 19 dicembre 1945.

#### PARTE I

##### ALIQUOTE DELLA IMPOSTA SULL'ENTRATA E DELLA IMPOSTA PER LA IMPORTAZIONE DI MERCI DALL'ESTERO

#### ARTICOLO II

Con effetto dal 1 gennaio 1947 l'aliquota dell'imposta sulla Entrata è determinata nella misura del 3% dell'entrata imponibile ed è dovuta in massima per ciascun atto economico relativo a merci o servizi per i quali l'esenzione non è prevista dalla legge in vigore, ed eccetto quanto sopra disposto dal presente Ordine Generale.

Nella stessa misura è dovuta l'imposta per la importazione di merci dall'estero, salvo quanto altrimenti disposto dal presente Ordine Generale.

#### ARTICOLO III

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta sulla entrata è dovuta nella misura del 2% dell'entrata imponibile :

- a) uova di pollame ;
- b) burro ;
- c) margarina animale o vegetale ;
- d) formaggi, tanto duri che molli ;
- e) ricotta ;
- f) ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra simile soluzione, esclusi i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati ;
- g) frutta fresca allo stato naturale e frutta secca, anche sgusciata, esclusi i prodotti comunque lavorati o manipolati ;
- h) legumi secchi, compresi i lupini e le castagne secche ; conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti ;
- i) pesce fresco, anche congelato ;
- j) pesci secchi, salati, in salamoia, anche pressati, esclusi quelli in altro modo manipolati o conservati ;
- k) zucchero, a qualunque uso destinato.

## ARTICOLO IV

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta sull'entrata è dovuta a nella misura del 6% dell'entrata imponibile:

- a) vini spumanti;
- b) liquori ad aperitivi a base di alcool;
- c) macchine fotografiche con o senza obiettivo;
- d) obiettivi per macchine fotografiche;
- e) pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia;
- f) essenze estratti, polveri, escluso il borotalco, acque, pomate, creme, vaseline e smalti per toeletta; profumo e cosmetici di ogni genere; tinture, pomate, petroli, olii ed acque per capelli; saponi profumati, esclusi quelli da barba; ogni altra simile sostanza od articoli usati ed applicati per toeletta;
- g) pelli da pelliccerie grezze o comunque lavorate o confezionate; confezioni in pelliccerie;
- h) pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche, ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate e coralli, tanto allo stato grezzo che lavorato;
- i) lavori in oro ed in platino esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; articoli con parti e guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi con cassa in oro o in platino; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente; antichità di ogni genere; curiosità, libri antichi, oggetti di collezione, compresi francobolli, pitture, acquarelli, pastelli, disegni, sculture originali ed incisioni di artisti o autori non viventi;
- j) grammofoni, fonografi e dischi; fisarmoniche, piani meccanici;
- k) tappeti e guide di ogni genere, esclusi gli scendilette;
- l) servizi da toeletta, fissi e portatili; servizi ed articoli per manicure;
- m) fiale, bacinelle, bottiglie ed altri articoli da toeletta, escluse le spazzole, gli specchi ed i pettini;
- n) collane, spille, boccole, anelli, orecchini e braccialetti; gioiellerie d'imitazione o placcate o in materia non preziosa; brillanti chimici; perle imitate, perle romane; bigiotterie in genere ed ogni altro lavoro ed oggetto di ornamento personale di qualunque specie e tipo;
- o) lavori, incisioni, intagli in alabastro, in ambra, in avorio, in tartaruruga, in schiuma, in pietre dure non preziose, in rame, in ebano, in ottone, in plexiglas ed in rodhoid, che abbiano carattere ornamentale e decorativo, esclusi in ogni caso i giocattoli;
- p) carte da gioco; servizi, articoli ed accessori per gioco;
- q) fucili da caccia, articoli da caccia, escluse le munizioni;
- r) bronzi artistici ed imitazioni in altro metallo; lavori in mosaico;
- s) maioliche artistiche e di ornamento, comprese le terraglie e porcellane artistiche;
- t) lavori in cuoio od in pelle, escluse le calzature; mobili in cuoio od in pelle, escluse le imitazioni;
- u) mobili-bar con o senza annessi servizi;
- v) specchi incorniciati, specchi decorati;
- w) lampadari da soffitto e da parete in bronzo od in cristallo, lampadari in metallo con pendenti in cristallo.

## ARTICOLO V

Sui seguenti generi l'imposta non è dovuta per qualsiasi atto economico successivo, se l'imposta sull'entrata è stata pagata in base all'aliquota qui appresso stabilita, sull'atto economico riguardante l'introduzione del genere in commercio, in un luogo dove la Lira italiana ha corso legale:

I. — L'imposta sull'entrata nella misura del 4% è dovuta su:

- a) frumento, granoturco, segala, risone, orzo vestito destinato alla miscela con farina degli anzidetti cereali. Ogni atto economico successivo relativo ai summenzionati generi e loro sotto-prodotti come per es. farina o pasta alimentare destinati all'alimentazione umana, compresa la vendita al dettaglio, è esente di imposta. L'imposta si corrisponde all'atto della vendita da parte del produttore; per i prodotti conferiti all'ammasso l'imposta si corrisponde all'atto in cui l'ente o la ditta incaricata dell'ammasso provvede alla vendita o consegna dei detti prodotti
- b) olii vegetali destinati all'alimentazione, comprese le vendite al dettaglio.

II. — L'imposta sull'entrata nella misura del 2% è dovuta su :

a) libri, riviste, opuscoli rilegati e non rilegati, stampe, musica stampata e carte geografiche.

1. — Tale imposta si applica in base al prezzo di vendita al pubblico delle pubblicazioni e soltanto su un'operazione di vendita, comprensiva delle vendite successive e deve essere corrisposta dall'editore.

2. — Il prezzo di vendita al dettaglio deve essere stampato o impresso sulla copertina o nell'interno di ciascuna pubblicazione.

3. — I giornali quotidiani e periodici sono esenti dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

b) L'imposta sull'entrata non è dovuta su libri, riviste, opuscoli rilegati e non rilegati, stampe, musica stampata e carte geografiche destinati alla vendita all'estero in ottemperanza alle norme stabilite dall'Intendenza di Finanza per la registrazione ed il controllo delle relative fatture.

III. — VINI

a) L'imposta sull'entrata dovuta sulla vendita dei vini comuni e di lusso, eccetto gli spumanti, sui mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, è determinata nella misura del 6% ed è pagabile una volta tanto per tutti gli atti economici precedenti e comprensivi di quello sul quale sia stata riscossa l'imposta di consumo ;

b) L'imposta sull'entrata è dovuta con aliquota normale ;

i) sui susseguenti atti economici per la vendita al dettaglio ;

ii) sulle vendite per uso industriale cui non sono applicabili le disposizioni dell'Art. 14 della Legge 19 giugno 1940, N. 762.

IV. — CARNE :

a) L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto per il commercio del bestiame bovino, ovino e suino a norma delle disposizioni stabilite dall'Art. 14 della Legge 19 giugno 1940, N. 762 e dell'Art. 7 del R. D. L. 3 giugno 1943, N. 452, è determinata nella misura del 7%. Essa assorbe anche il tributo afferente il commercio dei grassi allo stato naturale.

b) Per importazioni dall'estero di carni macellate bovine, ovine e suine, comprese le salumerie ed i grassi allo stato naturale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 6% del valore determinato a norma dello Art. 18 della Legge 19 giugno 1940, N. 762.

V. — CARNI EQUINE.

a) L'imposta sull'entrata per la vendita della carne di cavallo, mulo ecc. compresa la vendita del grasso allo stato naturale e delle salumerie è determinata nella misura del 6% ed è dovuta una volta tanto per tutti gli atti economici compresa la vendita al dettaglio.

b) Entrate derivanti dal commercio del bestiame equino vivo, nonché dalle vendite delle pelli, ossa, peli ecc. sono soggette all'imposta sull'entrata con aliquota normale.

#### ARTICOLO VI

L'imposta dovuta a sensi degli articoli precedenti di quest'Ordine si applicherà sulle vendite al minuto, comprese quelle effettuate da venditori ambulanti, in base al prezzo di acquisto dei prodotti da parte del dettagliante e deve essere corrisposta a cura di questo sulle fatture di acquisto entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle fatture stesse.

Per prezzo d'acquisto s'intende il prezzo dei prodotti aumentato delle spese accessorie (assicurazione, trasporto, materiale d'imballaggio non restituibile) e di ogni altra somma addebitata in fattura, anche a titolo di imposta all'acquirente.

Le suddette disposizioni si applicano anche alle vendite al dettaglio di articoli agricoli ed alle vendite casuali al minuto fatte da persone fisiche che non siano commercianti, come previsto dagli Art. 35, 36 e 37 del R.D.L. 26 gennaio 1940, N. 10 solo che l'imposta generale sulla entrata stabilita per la vendita al dettaglio sarà corrisposta assieme all'importo per l'acquisto e sullo stesso documento.

Per le vendite al minuto effettuate da fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretti al pubblico, anche se comunicanti con la fabbrica o luogo di produzione e senza tener conto della loro ubicazione, l'imposta sarà corrisposta nella misura sopra indicata, salvo che l'imposta medesima sia stata pagata sul documento di trasferimento all'atto del passaggio dalla fabbrica o luogo di provenienza ai detti spacci o negozi.

L'imposta dovuta a tali passaggi si applica (a) in base ai prezzi all'ingrosso, più (b) il prezzo all'ingrosso comprensivo dell'imposta.

Per il pagamento dell'imposta sull'entrata frazioni di una lira saranno arrotondate alla lira intera.

## ARTICOLO VII

La competenza in via amministrativa normale a pronunciarsi circa l'ammissione del rimborso dell'imposta sull'entrata nei casi previsti dall'Art. 47 della Legge 19 giugno 1940, N. 762, è deferita all'Intendenza di Finanza, quando l'importo non supera Lire 50.000.—, ed al Capo Divisione Finanza - G.M.A. negli altri casi.

Per le violazioni delle disposizioni in materia di imposta sull'entrata, il ricorso al G.M.A., Divisione Finanza, avverso le ordinanze emesse dall'Intendente di Finanza a norma dell'Art. 55 della Legge 7 gennaio 1929, N. 4, è ammesso quando la pena pecuniaria prevista dalla Legge sia superiore nel massimo a Lire 50.000.—

## PARTE II

### DISPOSIZIONI CONCERNENTI ABBONAMENTI, CONTROVERSIE E PENALITÀ

#### ARTICOLO VIII

L'ispettorato Compartimentale delle Tasse e Imposte Dirette sugli Affari di Trieste può determinare che speciali regimi d'imposizione dell'imposta sull'entrata pagata in abbonamento siano applicati:

- a) sugli atti economici risultanti dalla vendita di vegetali, frutta, pesci e fiori;
- b) sugli atti economici effettuati dai venditori ambulanti, pasticcerie, bar, caffè, ristoranti, rivenditori di vino, servizi di tassametri, vetture di piazza, motoscafi e battelli;
- c) sugli atti economici effettuati da agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiovalute; artigiani, professionisti, spedizionieri, agenzie di città;
- d) sugli atti economici derivanti dal commercio dei prodotti soggetti all'imposta erariale di fabbricazione e di consumo, dei combustibili fossili, dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici, dei prodotti alimentari conservati in recipienti apprestati per la diretta vendita al pubblico e dei prodotti di esclusiva importazione dall'estero, nonché per le entrate conseguite in dipendenza delle vendite al pubblico di qualunque materia, merce o prodotto.

#### ARTICOLO IX

- a) A decorrere dall'anno 1948 non si provvederà al rinnovo delle licenze di esercizio delle attività commerciali o industriali ambulanti, per le quali l'imposta sull'entrata deve essere corrisposta in abbonamento, qualora gli interessati non dimostrino, con la esibizione di apposito certificato, di rilasciarsi dal competente Ufficio del Registro, che sono in regola col pagamento della detta imposta.
- b) Il rilascio del certificato da parte dell'Ufficio del Registro è gratuito.

#### ARTICOLO X

- a) Quando l'imposta sull'entrata è dovuta in abbonamento mediante il pagamento di canoni annui ragguaglianti al volume degli affari, il tributo si corrisponde in base alle entrate conseguite dal soggetto nell'anno precedente, da dichiararsi al competente Ufficio del Registro entro il mese di febbraio.
- b) I contribuenti che iniziano l'attività nel corso dell'anno debbono dichiarare, entro due mesi dall'inizio della attività stessa, l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile nel restante periodo dell'anno, sul quale l'Ufficio del Registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro il febbraio dell'anno successivo i detti contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione delle entrate effettive conseguite nell'anno precedente, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo per tale ultimo anno. Ai fini poi della determinazione del canone d'imposta per l'anno in corso dovuto dai contribuenti medesimi, l'entrata imponibile sarà calcolata sulla base dell'entrata da essi conseguita nell'anno precedente riportata all'intero anno.

- c) La cessazione definitiva dell'esercizio dà diritto allo esonero del pagamento dell'imposta dal giorno in cui la cessazione si è verificata, a condizione che l'interessato entro 90 giorni da tale data ne faccia denuncia per iscritto all'Ufficio del Registro competente. Quando la denuncia sia presentata oltre il detto termine, l'esonero del pagamento dell'imposta decorre dal giorno della presentazione della denuncia medesima.
- d) Il cessionario dell'Azienda è tenuto in solido col cedente al pagamento dei canoni d'imposta eventualmente ancora dovuti per l'anno corrente e per i due anni precedenti.
- e) Gli Uffici del Registro sono tenuti a rilasciare, su richiesta ed a spese degli interessati, un certificato dal quale risulti la posizione del cedente in ordine al pagamento dei canoni d'imposta per il periodo anzidetto.

#### ARTICOLO XI

- a) La dichiarazione presentata dal contribuente a norma del I e II comma del precedente Articolo dà luogo all'immediata liquidazione e riscossione del tributo sull'entrata dichiarata.
- b) Tale entrata è tuttavia soggetta a controllo da parte degli organi della Finanza.
- c) Quando l'entrata accertata dagli organi della Finanza sia superiore a quella dichiarata dal contribuente, l'Ufficio del Registro notifica a questi regolare avviso di accertamento.
- d) Il contribuente, qualora non intenda addivenire con l'Ufficio ad un amichevole concordato ai fini della determinazione definitiva dell'entrata, può, entro trenta giorni dalla notificazione dell'accertamento, produrre ricorso alla Commissione di Zona istituita a norma del successivo Articolo XII.
- e) Il ricorso è motivato ed è presentato dal contribuente o da un suo rappresentante, munito di mandato generale o speciale, al competente Ufficio del Registro che provvede ad inoltrarlo alla Commissione illustrando con una esauriente relazione la fondatezza dell'accertamento ed allegando tutti gli atti acquisiti alla vertenza.

#### ARTICOLO XII

- a) Presso la Commissione di Zona delle Imposte è costituita una speciale Sezione per la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti, relative all'applicazione della imposta sulla entrata nei casi in cui il tributo si corrisponde in abbonamento.
- b) La Sezione è composta di un Vice-Presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti nominati dall'Intendente di Finanza.
- c) Il Vice-Presidente e metà dei membri effettivi e supplenti sono scelti fra magistrati o funzionari dello Stato in attività di servizio od a riposo; l'altra metà è scelta nelle categorie professionali, industriali, commerciali ed artigiane della Zona su proposta delle Camere di Commercio e dei Consigli professionali.
- d) Il Governo Militare Alleato può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di Sezioni aggiunte.
- e) Per la costituzione ed il funzionamento della Sezione si applicano le norme vigenti per le Commissioni Amministrative delle Imposte.
- f) I componenti della Sezione hanno tutti identica funzione esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte. Il loro giudizio sarà indirizzato esclusivamente all'applicazione della legge in base alla obiettiva considerazione dei fatti, delle circostanze e degli elementi di cui siano a conoscenza.
- g) La decisione della Commissione è definitiva.

#### ARTICOLO XIII

- a) La decisione della Commissione è notificata al contribuente dall'Ufficio del Registro con invito a pagare, entro venti giorni dalla notifica, la differenza d'imposta e la sovratassa eventualmente dovute. Qualora il debito del contribuente superi le ventimila lire, l'Intendente di Finanza può consentire, su domanda dell'interessato, il pagamento a rate delle somme dovute in un termine non maggiore di sei mesi, con l'osservanza delle norme stabilite dall'Art. 46 della Legge 19 giugno 1940, N. 762, e dall'Art. 117 del Regolamento approvato con R.D. 26 gennaio 1940, N. 10.

- b) Per la pena pecuniaria, nella quale eventualmente sia incorso il contribuente a norma del successivo Art. 14, si procede nei suoi confronti ai sensi della Legge 7 gennaio 1929, N. 47, in base al verbale di accertamento da redigersi dall' Ufficio del Registro.
- c) E' data facoltà all'Ispettorato Compartimentale delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari di Trieste di emanare norme obbligatorie per l'assestamento definitivo dei canoni per l'anno 1946, nei confronti dei contribuenti che hannc assolto il tributo in abbonamento in base alla dichiarazione provvisoria.

#### ARTICOLO XIV

Le sanzioni previste per violazione alle disposizioni del presente Ordine sono le seguen i :

- a) Chi omette di presentare nei termini le dichiarazioni prescritte dall'Art. X di questo Ordine incorre nella pena pecuniaria da Lire 500.— a Lire 10 000.— ed una sopratassa pari all'imposta dovuta. La sopratassa sarà ridotta di nove decimi (9/10) se il contribuente presenta la dichiarazione entro novanta giorni dal termine prescritto dall'Art X del presente Ordine.
- b) Per le dichiarazioni che risultino infedeli è comminata la pena pecuniaria da Lire 100.— a Lire 10.000.— ed una sopratassa pari all'imposta dovuta.
- c) Per le violazioni delle altre disposizioni stabilite col presente Ordine si applicano le sanzioni previste dalla Legge 19 giugno 1940, N. 762 e dal R.D.L. 3 giugno 1943, N. 452.

Le sanzioni previste dal comma b) di quest'Articolo si applicano anche quando l'entrata determinata dalla Commissione di cui al precedente Art. XII, diminuita del terzo, sia superiore a quella dichiarata dal contribuente.

#### ARTICOLO XV

L'imposta sull'entrata nella misura stabilita dal precedente Art. III, è dovuta anche per gli atti economici seguenti concernenti il commercio di quei prodotti ivi elencati, per i quali il contributo è stato corrisposto una volta tanto.

#### ARTICOLO XVI

Per l'esecuzione delle norme contenute nel presente Ordine, l'Intendente di Finanza, previa autorizzazione del Governo Militare Alleato, potrà assumere personale civile non di ruolo, con le modalità, alle condizioni e col trattamento previsto dal R.D.L. 4 febbraio 1937, N. 100 e successive modificazioni.

#### ARTICOLO XVII

##### ENTRATA IN VIGORE

- a) Le disposizioni del presente Ordine si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1947.
- b) L'imposta sull'entrata corrisposta dopo il 1 gennaio 1947 con una aliquota maggiore di quella stabilita dal presente Ordine non sarà restituibile.

Trieste, addì 24 gennaio 1947.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

# Ordine Generale N. 91

## ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI

Premesso che si è considerato opportuno istituire una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali in sostituzione di quanto stabilito dagli Ordini Generali No. 38 e 38 B, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamata il „Territorio“),

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

### ORDINO:

#### ARTICOLO I

Sono abrogati gli Ordini Generali No. 38 e No. 38 B, rispettivamente di data 24 Gennaio 1946 e 1 Aprile 1946.

#### ARTICOLO II

*Sezione 1.* — Salvo quanto più sotto specificamente indicato tutti i provvedimenti contenuti nel D. L. C.P.S. 3 Gennaio 1947 n. 1, „Istituzione di una Imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali“ e nel Decreto Ministeriale 3 Gennaio 1947 „Norme per l'applicazione del D. L. C.P.S. 3 Gennaio 1947, n. 1, relative alla importazione ed alla esportazione dei filati e manufatti tessili“, dei quali è unita copia controdistinta come „Allegato“, fanno parte integrante di quest'Ordine ed hanno lo stesso vigore ed effetto nel Territorio come se fossero qui riportati per intero.

*Sezione 2.* — Copia dei suindicati decreti trovasi depositata presso l'Intendenza di Finanza e l'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione di ciascuna Zona.

#### ARTICOLO III

Tutti i riferimenti allo Stato Italiano o ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti su autorizzazione dello stesso, contenuta nei suddetti decreti, devono ritenersi abrogati e sostituiti con le parole: „Governo Militare Alleato“ e „funzionari ed Enti operanti nel Territorio, sotto il controllo del Governo Militare Alleato“, e nulla di quanto contenuto in questo Ordine Generale può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano o persona od Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone, proprietà od oggetti esistenti in questo Territorio.

#### ARTICOLO IV

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio con effetto dal 4 Gennaio 1947.

Trieste, addì 24 Gennaio 1947.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

# Ordine N. 266

## DEFINIZIONE DI FATTO DI GUERRA AI FINI DEL RISARCIMENTO PER DANNO DI GUERRA

ATTESO che si considera necessario che la definizione di fatto di guerra data dalla Legge 26 Ottobre 1940, n. 1543, sia estesa per includere certe altre categorie di fatti differenti da quelli previsti dall'Art. 2 della detta Legge, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (e qui di seguito designata quale „Territorio“),

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

### ORDINO:

#### ARTICOLO I.

##### DEFINIZIONE DI FATTO DI GUERRA

L'Art. 2 della Legge 26 Ottobre 1940 n. 1543, è cancellato e sostituito dal seguente:

„È considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento per danno di guerra, ogni fatto compiuto da forze armate nazionali, alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra o anche quello che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra, è stato occasionato dalle medesime.

Ai fini del risarcimento per danno di guerra, anche le azioni di rastrellamento, le azioni di rappresaglia, i saccheggi, le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelievi di cose mobili, sono considerati fatti di guerra se compiute da forze armate, includendo nelle medesime le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche, a meno che tali fatti siano classificabili tra:

- a) requisizioni od acquisti di materiali da parte di Forze Inglesi o Americane;
- b) servizi prestati alle Forze Inglesi o Americane;
- c) requisizioni di immobili da parte delle Forze Inglesi o Americane;
- d) danni dipendenti da azioni, che non siano di combattimento, da parte delle Forze Inglesi o Americane o connessi con le loro requisizioni.

Le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici ovunque depositati o trasportati durante e dopo il periodo bellico, qualunque sia la causa dell'esplosione, sono parimenti considerate fatti di guerra. La domanda di risarcimento per danni causati da tali fatti deve essere presentata non più tardi di sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo Ordine o di sei mesi dalla data dell'esplosione se è posteriore a tale data. Tali termini sono perentori“.

#### ARTICOLO II.

##### ENTRATA IN VIGORE

Questo Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, addì 24 Gennaio 1947

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

# Ordine N. 290

## REVISIONE DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI SEGRETARI ECONOMI E DEI VICE-SEGRETARI DEGLI ISTITUTI E SCUOLE D'ISTRUZIONE MEDIA-TECNICA

CONSIDERATO che si ritiene necessaria una revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari economi e dei vice-segretari degli istituti e scuole d'istruzione media-tecnica, esistenti in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio“),

Io., ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

### ORDINO:

#### ARTICOLO I

#### TRATTAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE D'ISTRUZIONE MEDIA-TECNICA

La tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, No. 889, per la parte concernente i segretari-economi e i vice-segretari degli istituti e delle scuole d'istruzione media tecnica è sostituita dalla seguente:

#### SECRETARI (Gruppo B)

Di prima nomina, vice-segretario in prova, grado 12° ;  
Dopo 3 anni di servizio, segretario-economista, grado 11° ;  
Dopo 5 anni di servizio, segretario-economista di seconda classe, grado 10° ;  
Dopo 10 anni di servizio, a seguito di esame di merito distinto o dopo 12 anni di servizio, a seguito di esame di idoneità, segretario-economista di prima classe, grado 9°.

#### ARTICOLO II

#### INQUADRAMENTO DEI SEGRETARI ECONOMI IN SERVIZIO

I segretari-economi in servizio alla data del 16 ottobre 1945 negli istituti e nelle scuole d'istruzione media tecnica del Territorio sono inquadrati nei ruoli stabiliti dalle disposizioni dell'articolo I del presente Ordine.

Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di servizio prestato nei ruoli di provenienza e richiesti dal precedente articolo I per il conseguimento delle promozioni ai gradi successivi all'undicesimo.

Limitatamente ai segretari-economi di cui al precedente comma, l'anzianità di servizio prescritta per la promozione al grado 9° è ridotta ad anni nove.

L'inquadramento nel nuovo ruolo sarà disposto a seguito dell'esito favorevole di un'apposita ispezione che sarà ordinata dalla Divisione per l'Educazione del Governo Militare Alleato.

I segretari-economi che non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nel grado corrispondente alla loro anzianità di servizio sono assegnati al grado 11° del nuovo ruolo e restano esclusi dall'avanzamento ai gradi successivi.

#### ARTICOLO III

#### INQUADRAMENTO DEI VICE-SEGRETARI IN SERVIZIO

I vice-segretari in servizio alla data del 16 ottobre 1945 negli istituti e nelle scuole d'istruzione media tecnica del Territorio sono inquadrati nei ruoli stabiliti dalle disposizioni dell'articolo I del presente Ordine.

Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di servizio prestato nel ruolo di provenienza e richiesti dall'articolo I del presente Ordine per il conseguimento delle promozioni ai gradi successivi al dodicesimo.

Per vice-segretari, di cui al precedente comma, l'anzianità di servizio prescritta per l'inquadramento al grado 9° è di anni dodici.

L'inquadramento nel nuovo ruolo sarà disposto in seguito all'esito favorevole di un'apposita ispezione ordinata dalla Divisione per l'Educazione del Governo Militare Alleato.

I vice-segretari che non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nel grado corrispondente alla loro anzianità di servizio, sono assegnati al grado 12° del nuovo ruolo e restano esclusi dall'avanzamento ai gradi successivi.

#### ARTICOLO IV

### TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE COLLOCATO NEL NUOVO RUOLO

Al personale collocato nel nuovo ruolo a norma dei precedenti articoli è dovuto, a decorrere dalla data del 16 ottobre 1945, il trattamento economico stabilito per i gradi del gruppo B che, per effetto dell'inquadramento, sono ad esso attribuiti, tenuto conto altresì dell'anzianità da conferire in tali gradi in base agli anni di effettivo servizio prestato nel ruolo di provenienza.

#### ARTICOLO V

### FISSAZIONE DEGLI ESAMI

Con successivo Ordine saranno fissate le norme che disciplinano gli esami di merito distinto e di idoneità previsti dall'Articolo I del presente Ordine.

#### ARTICOLO VI

### ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato.

Trieste, 14 gennaio 1947.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

# Ordine N. 297 (106 H)

## DISPOSIZIONI SULLO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Poichè si ritiene opportuno e necessario di prorogare a tutto il 31 marzo 1947 le disposizioni in vigore sui limiti dello sblocco dei licenziamenti disposte ai sensi dell'Ordine No. 106, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

**ORDINO:**

### ARTICOLO I

#### PROROGA DEI LIMITI ALLO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI

*Sezione 1.* — È prorogata a tutto il 31 marzo 1947 la validità delle disposizioni contenute nell'Articolo I, Sezione 1, dell'Ordine N. 106 D, di data 28 agosto 1946, e negli Articoli II, III, IV, V e VI dell'Ordine No. 106, di data 6 aprile 1946, e successive modificazioni.

*Sezione 2.* — È prorogata altresì a tutto il 31 marzo 1947 la validità delle disposizioni contenute nell'Articolo II dell'Ordine No. 265, di data 29 ottobre 1946, già prorogata in virtù dell'Ordine No. 280, di data 29 novembre 1946.

### ARTICOLO II

#### ENTRATA IN VIGORE

Salvo quanto specificatamente disposto nell'Articolo I, il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 18 gennaio 1947.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

# Ordine N. 304 (162)

## MODIFICHE ALL' ORDINE No. 162 — AMPLIAMENTO DELL' OSPEDALE INFANTILE

Poichè si ritiene opportuno e necessario di modificare la Sezione 1 dell'Articolo I dell'Ordine No. 162,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

**ORDINO:**

### ARTICOLO I

#### MODIFICA ALL' ORDINE No. 162

La Sezione 1 dell'Articolo I dell'Ordine No. 162 è abrogata e sostituita dalla seguente disposizione:

„Si autorizza col presente Ordine la costruzione di due padiglioni, per bambini lattanti e per bambini pre-tubercolotici, per l'ammontare totale che sarà stabilito dalla Divisione per

i Lavori Pubblici ed approvato dalla Divisione per le Finanze, e che non potrà comunque eccedere l'importo di Lire 200.000.000.—“.

## ARTICOLO II

### ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 18 gennaio 1947.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

## Ordine N. 305

### DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORSO ANNUALE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE A TIPO AGRARIO ESISTENTE A S. LORENZO (CAPRIVA)

CONSIDERATO che si ritiene utile e necessario di trasformare il corso annuale di avviamento professionale a tipo agrario esistente a S. Lorenzo (Capriva) in corso biennale;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

## ORDINO:

### ARTICOLO I

#### TRASFORMAZIONE DEL CORSO ANNUALE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE A TIPO AGRARIO ESISTENTE A S. LORENZO (CAPRIVA)

Il Corso annuale di avviamento professionale a tipo agrario esistente a S. Lorenzo (Comune di Capriva) viene con ciò trasformato in corso biennale.

### ARTICOLO II

#### INIZIO E DURATA DEGLI EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE

L'effetto della trasformazione decorrerà da l'inizio dell'anno scolastico 1946/1947 (1 ottobre 1946) e sarà per ora temporaneo.

### ARTICOLO III

#### RIPARTIZIONE DEI MAGGIORI ONERI

I maggiori oneri derivanti dalla trasformazione disposta coll'Articolo I del presente Ordine andranno a carico del Comune di Capriva, per quanto si riferiscono all'amministrazione, ed a carico del Governo Militare Alleato, per quanto si riferiscono al personale insegnante.

### ARTICOLO IV

#### ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato.

Trieste, 17 gennaio 1947.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

# Ordine N. 306

## DISPOSIZIONI CIRCA IL CORSO DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE A CARATTERE INDUSTRIALE ESISTENTE A MARIANO DEL FRIULI

CONSIDERATO che si ritiene utile e necessario di trasformare il corso annuale di avviamento professionale a carattere industriale, a programma ridotto, esistente a Mariano del Friuli, in corso biennale con programma normale,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

### ORDINO:

#### ARTICOLO I

#### TRASFORMAZIONE DEL CORSO ANNUALE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE A CARATTERE INDUSTRIALE, A PROGRAMMA RIDOTTO, ESISTENTE A MARIANO DEL FRIULI, IN CORSO BIENNALE CON PROGRAMMA NORMALE

Il corso annuale di avviamento professionale a carattere industriale, a programma ridotto, esistente a Mariano del Friuli viene trasformato in corso biennale con programma normale.

#### ARTICOLO II

#### INIZIO E DURATA DEGLI EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE

L'effetto della trasformazione decorrerà dall'inizio dell'anno scolastico 1946/1947 (1 ottobre 1946) e sarà, per ora, temporaneo.

#### ARTICOLO III

I maggiori oneri derivanti dalla trasformazione disposta coll'articolo I del presente Ordine andranno a carico del Comune di Mariano del Friuli, per quanto si riferiscano all'amministrazione, ed a carico del Governo Militare Alleato, per quanto si riferiscono al personale insegnante.

#### ARTICOLO IV

#### ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato.

Trieste, addì 14 gennaio 1947.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

# Ordine N. 308

## INTEGRAZIONE DEI GUADAGNI DELL'INDUSTRIA

Poichè si ritiene opportuno e necessario di emanare norme relative all'integrazione dei guadagni nell'industria nei casi di sospensione del lavoro in conseguenza delle restrizioni sul consumo dell'energia elettrica, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata „il Territorio“).

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D.; Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

### ORDINO:

#### ARTICOLO I

#### INTEGRAZIONE DEI GUADAGNI PER RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL LAVORO PER MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA

Nei casi di riduzione o sospensione del lavoro dovuta alle restrizioni sul consumo dell'energia elettrica disposte dal Governo Militare Alleato, l'integrazione dei guadagni è computata, nella misura prevista dalla Sezione I dell'Articolo VI dell'Ordine No. 106, di data 6 aprile 1946, sulla base della durata media settimanale dell'orario di lavoro che sarà effettuato nel periodo delle sei settimane decorrenti dal 20 gennaio al 2 marzo 1947 e, se necessario, nei successivi periodi di tre settimane ciascuno, in cui le restrizioni sull'energia elettrica venissero eventualmente prorogate.

#### ARTICOLO II

#### PROROGA DELL'INDENNITA' SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE

L'indennità speciale di disoccupazione disposta con l'Ordine No. 82, di data 5 marzo 1946, viene prorogata sino al 31 marzo 1957.

#### ARTICOLO III

#### ENTRATA IN VIGORE

Salvo quanto specificamente disposto nell'Articolo I, il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 18 gennaio 1947

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

# Ordine Amministrativo N. 87

## CESSAZIONE DALLE FUNZIONI DI DIRETTORE DEL CENTRO AUTOTRASPORTI DEL DOTTOR ATTILIO INCARDONA

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

### ORDINO:

1. — Il dott. Attilio INCARDONA, nominato coll'Ordine Amministrativo No. 8 di data Trieste, 2 ottobre 1945, Direttore del Centro Autotrasporti, cessa coll'entrata in vigore del presente Ordine dalle sue funzioni.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, il giorno 17 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

## Ordine Amministrativo N. 92

### NOMINA PROVVISORIA DEL DOTT. FRANCO MAI AD AVVENTIZIO DI I.a CATEGORIA PRESSO LA SOVRINTENDENZA SCOLASTICA

PREMESSO che il Sovrintendente Scolastico di Trieste ha suggerito la nomina del dott. FRANCO MAI ad avventizio di I.a categoria, gruppo A, e

PREMESSO che tale nomina è ritenuta opportuna;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili:

#### ORDINO:

1. — Il Dott. FRANCO MAI, impiegato presso la Sovrintendenza Scolastica di Trieste, è provvisoriamente nominato avventizio di I.a categoria, gruppo A, presso la Sovrintendenza stessa, con effetto dal 15 Agosto 1945.

2. — Il presente Ordine Amministrativo entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 24 Gennaio 1947.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

## Errata - corrige

La Sezione III dell'articolo VII. dell'Ordine No. 225 pubblicata nella Gazzetta No. 8, vol. II di data 15 gennaio 1947 pag. 358, va rettificata come segue:

„Sezione III. — Il valore venale del veicolo di cui alla Sezione 2 del presente Articolo è soggetto ai seguenti aumenti e riduzioni:

#### AUMENTI:

- (1) 10% nel caso di carrozzerie costruite fuori serie;
- (2) 3% nel caso di tappezzeria in pelle;
- (3) Il valore delle gomme esistenti sul veicolo al momento della requisizione, se lo stesso non è fornito di un treno completo di cinque (5) gomme“.

**P A R T E I I**

**Z O N A D I G O R I Z I A**

---

**Ordine di Zona N. 123**

**NOMINA A UN POSTO VACANTE NELLA COMMISSIONE DI EPURAZIONE DI PRIMA  
ISTANZA DI GORIZIA**

Premesso che la Commissione di Epurazione di Prima Istanza per la Zona di Gorizia è stata costituita con Avviso di Zona No. 1 in data 24 luglio 1945,

Premesso che in seguito alla morte del Presidente di detta Commissione, Dott. Artusi Sebastiano, il posto di questi si è reso vacante,

IO, FRED O. MAVIS, Ten. Ccl. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, in virtù dei poteri conferitimi coll'Ordine Generale No. 7, Sezione 3,

**ORDINO:**

che il su menzionato posto vacante sia ricoperto dal Sig. CANEVA PIETRO.

Quest'Ordine entra in vigore alla data in cui è da me firmato.

Datato a Gorizia, addì 1 gennaio 1947.

**FRED O. MAVIS**  
Ten. Col. Fant.  
Commissario di Zona, Gorizia

---

**Ordine di Zona N. 124**

**NOMINA DI MILANO ANGELO A COMMISSARIO PER L'ENTE NAZIONALE ASSISTENZA  
LAVORATORI DI GORIZIA**

Io, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, con ciò

**ORDINO:**

che MILANO Angelo sia temporaneamente nominato Commissario per l'Ente Nazionale Lavoratori di Gorizia.

Quest'Ordine entra in vigore con effetto dal 27 novembre 1946.

Datato a Gorizia, addì 13 gennaio 1947.

**FRED O. MAVIS**  
Ten. Col. Fant.  
Commissario di Zona, Zona di Gorizia

# ZONA DI POLA

---

## Ordine Amministrativo di Zona N. 78

### SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELL'OSPEDALE „SANTORIO SANTORIO“ RETTIFICA DELL'ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA No. 45

1. — Io Tenente Colonnello E.S. ORPWOOD, del Regimento Reale Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo temporaneamente NOMINO

Avv. BACICCHI Giuseppe

quale membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Ospedale „Santorio Santorio“ di di Pola, al posto del Dott. Petronio Bartolomeo, che ha dato le dimissioni.

2. — Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 4 gennaio 1947.

E. S. ORPWOOD  
Ten. Col.  
Commissario di Zona, Pola

---

## Ordine Amministrativo di Zona N. 79

### SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE LICENZE COMMERCIALI RETTIFICA DELL'ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA N. 12

1. — Io, Tenente Colonnello E.S. ORPWOOD, del Regimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO il signor

FRANCESCHINI Romeo

quale membro della Commissione Licenze Commerciali di Pola, in sostituzione del signor SOPPA Gastone che ha dato le dimissioni.

2. — Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 13 gennaio 1947.


E. S. ORPWOOD  
Ten. Col.  
Commissario di Zona, Pola



**P A R T E   I I I**

**A P P E N D I C E**

**ELENCHI DI ORDINI FINALI EMESSI DALLE COMMISSIONI  
DI EPURAZIONE DEL TERRITORIO**



**COMMISSIONE D'EPURAZIONE DI PRIMA Istanza**  
**TRIESTE**

II LISTA

La Commissione, considerando le obiezioni presentate nei casi seguenti secondo quanto previsto dalla Sezione IX dell'Ordine Generale 7 o dalla Sezione IX dell'Ordine Generale 8 ha deciso quanto segue:

I SEZIONE

NOME	OCCUPAZIONE	DECISIONE
Auteri Emidio	Ferrovie dello Stato	1 mese sosp.
Brucculeri Luigi	Ferrovie dello Stato	2 mesi sosp.
Bruschi Mauro	Ferrovie dello Stato	2 mesi sosp.
Colombo Paolo	Ferrovie dello Stato	3 mesi sosp.
Di Maio Vito	Az. Aut. Stat. Strada	12 mesi sosp.
De Belli Umberto	Ferrovie dello Stato	4 mesi sosp.
De Zio Paolo	Poste e Telegrafi	retrocessione di grado
Fagone Busimese Fabio	Ferrovie dello Stato	3 mesi sosp.
Furlan Masellino	Ferrovie dello Stato	2 mesi sosp.
Falcone Nicola	Ferrovie dello Stato	3 mesi sosp.
Justolin Mario	Poste e Telegrafi	3 mesi sosp.
Linossi Abbondio	Ferrovie dello Stato	2 mesi sosp.
Lorenzini Alberto	Ferrovie dello Stato	12 mesi sosp.
Mangano Attilio	Ferrovie dello Stato	12 mesi sosp.
Natale Giacomo	Ferrovie dello Stato	4 mesi sosp.
Pinto Giovanni	Poste e Telegrafi	licenziamento
Panzani Guido	Ferrovie dello Stato	4 mesi sosp.
Rocco Aldo	Ferrovie dello Stato	2 mesi sosp.
Santicchi Giuseppe	Ferrovie dello Stato	3 mesi sosp.
Sarno Eleuterio	Ferrovie dello Stato	4 mesi sosp.
Seucimarra Pompeo	Ferrovie dello Stato	3 mesi sosp.
Tamaro Mariano	Poste e Telegrafi	1 mese sosp.
Lunghi Terzo	Ferrovie dello Stato	3 mesi sosp.
Retina Stefano	Ferrovie dello Stato	3 mesi sosp.
Bettio Antonio	Ferrovie dello Stato	12 mesi sosp.
Brunetti Bruno	Motorizz. Civile	6 mesi sosp.
Bressan Emilia	Genio Navale	domanda per reimp. respinta
Cardo Camillo	Ferrovie dello Stato	2 mesi sosp.
Di Ciaula Agostino	PP. TT.	2 mesi sosp.
Gasparini Silva	Genio Navale	domanda per reimp. respinta
Leotti Amedeo	Ferrovie dello Stato	15 mesi sosp.
Marzutti Rosetta	Genio Navale	domanda per reimp. respinta
Paoli Bianca	Genio Navale	domanda per reimp. respinta
Ritani Alfonso	Ferrovie dello Stato	licenziamento
Stefani Olimpia	Genio Navale	domanda per reimp. respinta
Suchich Teodora	Genio Navale	domanda per reimp. respinta
Valdrè Umberto	PP. TT.	6 mesi sosp.
Zula Alma	Genio Navale	domanda accettata

II SEZIONE

Perucci Rodolfo	A.C.E.G.A.T.	1 anno sosp.
Clari Marcello	A.C.E.G.A.T.	6 mesi sosp.
Del Cielo Umberto	A.C.E.G.A.T.	licenziamento
Gavardina Giuseppe	A.C.E.G.A.T.	6 mesi sosp.
Galante Felice	A.C.E.G.A.T.	licenziamento
Chebani Carlo	Italia	licenziam. (e deferito alla Corte di Assise)
Lisot Giovanni	A.C.E.G.A.T.	6 mesi sosp.
Ortolani Bruno	A.C.E.G.A.T.	licenziamento
Paoletti Vittorio	A.C.E.G.A.T.	licenziamento
Seravallo Lodovico	A.C.E.G.A.T.	licenziamento

NOME	OCCUPAZIONE	DECISIONE
Spataro Costanzo	Lloyd Triestino	3 mesi sosp.
Zoppolato Ferruccio	Comune	licenziamento
Zoppolato Ferruccio	I.A.M.L.	licenziamento
Linossi Giovanni	Vigili Urbani Monfalcone	domanda per reimp. respinta
Peroncini Attilio	A.C.E.G.A.T.	licenziamento

### III SEZIONE

Signon Ettore fu Edoardo	—	15 mesi sosp.
Zoldan Paolo fu Giuseppe	—	10 mesi sosp.

### IV SEZIONE

Blasizza Olivo	C.R.D.A. M.R.N.	2 mesi sosp.
Costantini Romeo	Arsenale Triestino	licenziamento
Calligaris Marcello	Aquila	6 mesi sosp.
Croci-Crusich Giuseppe	C.R.D.A. S. Rocco	licenziamento
Comar Valentino	C.R.D.A. - M.R.A.	2 mesi sosp.
Colussi Paolo	C.R.D.A. - M.O.E.M.	2 mesi sosp.
Danielis Giacinto	C.R.D.A. - M.R.N.	1 mese sosp.
Imperlini Giovanni	C.R.D.A. - Centrale	1 anno sosp.
Lagh Mario	ARSENALE TRIESTINO	licenziamento (m.o.)
Moreu Rodolfo	C.R.D.A. M.R.N.	6 giorni sosp.
Menegazzi Virgilio	ILVA	9 mesi sosp.
Marocco Mario	C.R.D.A. S. Rocco	3 mesi sosp.
Mattioni Bruno	C.R.D.A. S. Rocco	8 mesi sosp.
Perez Giuseppe	C.R.D.A. M.R.A.	licenziamento
Prosperi Giuseppe	C.R.D.A. M.R.N.	3 mesi sosp.
Svanut Cirillo	ILVA	licenziamento
Vidon Silvio	C.R.D.A.-M.R.N.	6 giorni sosp.
Visintin Luigi	C.R.D.A.-M.R.N.	6 giorni sosp.
Verando Ardenio	C.R.D.A.-M.R.N.	1 mese (m.o.)
Zanolla Nicolò	C.R.D.A.-S. Rocco	1 anno sosp.
Zaccai Giovanni	C.R.D.A.-M.R.N.	6 mesi sosp. (m.o.)
Mosea Vittorio	C.R.D.A.-	1 anno sosp.
Piccoli Aureliano	C.R.D.A.	1 anno sosp.
Privileggi Gino	C.R.D.A.	8 mesi sosp.
Seibo Attilio	Arsenale Triestino	1 mese sosp.
Pojani Elia	C.R.D.A.	3 mesi sosp.
Pizzotto Erminio	ILVA	45 giorni sosp.
Tomei Renato	ILVA	1 mese sosp.
Caffuzzi Giulio	ILVA	6 mesi sosp.
Pirri Giulio	SOLVAY & Co.	4 mesi sosp.
Cucinotto Francesco	ILVA	15 giorni sosp.
Putzolu Antonio	C.R.D.A.	licenziamento
Spazzapan Guido	C.R.D.A.-F.M.S.A.	2 mesi sosp.
Denipoti Leone	ILVA	6 mesi sosp.
Mauri Luigi	ILVA	3 mesi sosp.
Cosani Teodoro	C.R.D.A.	1 anno sosp.
Ragni Giuseppe	C.R.D.A.	1 mese sosp.
Brosh Giorgio	ILVA	9 mesi sosp.
Smiciklas Massimo	AQUILA	6 mesi sosp.
Pietrobon Sebastiano	ILVA	licenziamento
Petruzzelli Antonio	ILVA	5 mesi sosp.
Barile Fabrizio	C.R.D.A.	2 mesi sosp.
Crosatto Michele	C.R.D.A.	4 mesi sosp.
D'Agostini Angelo	C.R.D.A.	1 mese sosp.
Moretti Antonio	C.R.D.A.	2 mesi sosp.
Pin Giovanni	C.R.D.A.	1 mese sosp.
Duanelli Antonio	Arsenale Triestino	licenziamento
Vicenzin Giuseppe	C.R.D.A.	7 giorni sosp.
Slaniscea Aurelio	C.R.D.A.	15 giorni sosp.

NOME	OCCUPAZIONE	DECISIONE
Valentini Bruno	Solvay & Co.	3 mesi sosp.
Calligaris Marcello	Aquila S.A.	6 mesi sosp.
Devescovi Giovanni	C.R.D.A.	1 mese sosp.
Zanolla Nicolò	C.R.D.A.	1 anno sosp.
Pomo Antonio	C.R.D.A.	1 mese sosp.
Fasano Martino	C.R.D.A.	licenziamento
Donvito Eugenio	C.R.D.A.	10 giorni sosp.
Macor Quirino	C.R.D.A.	15 giorni sosp.
Pontarini Luigi	Arsenale Triestino	1 anno sosp.
Biondi Giovanni Dom.	C.R.D.A.	2 mesi sosp.
Carlet Domenico	C.R.D.A.	3 mesi sosp.
Picogna Bonifacio	C.R.D.A.	1 mese sosp.
Grilli Flavio	ILVA	4 mesi sosp.
Mattioli Vittorio	ILVA	4 mesi sosp.
Bracco Vincenzo	ILVA	3 mesi sosp.
Zannoni Alfredo	C.R.D.A.	licenziamento
Romeo Jacopo	C.R.D.A.	licenziamento
Privitello Pietro	Assicurazioni Generali	5 mesi sosp.
Pross Aurelio	C.R.D.A.	3 mesi sosp.
Privileggi Mario	C.R.D.A.	2 mesi sosp.
Riechhoff Ernesto	Assicurazioni Generali	2 mesi sosp.
Mulattieri Tullio	C.R.D.A.	licenziamento
Pozzar Enrico	C.R.D.A.	licenziamento
Vanon Mario	C.R.D.A.	3 mesi sosp.
Chaudoin Giuseppe	C.R.D.A.	8 giorni sosp.



# VOLUME II

Gazzetta N. 9

## GOVERNO MILITARE ALLEATO

### INDICE

#### PARTE I

#### Comando di Trieste

	Pag.
<b>Ordine Generale</b>	
No. 89 Provvedimenti riguardanti le riscossioni delle imposte .....	383
No. 90 (32 A) Nuovi provvedimenti concernenti l'imposta generale sulla entrata.....	387
No. 91 Istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali .....	393
<b>Ordine</b>	
No. 266 Definizione di fatto di guerra ai fini del risarcimento per danno di guerra .....	394
No. 290 Revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari economi e dei vice-segretari degli Istituti e scuole d'istruzione media-tecnica .....	395
No. 297 (106 H) Disposizioni sullo sblocco dei licenziamenti .....	397
No. 304 (162) Modifica all'Ordine No. 162 — Ampliamento dell'Ospedale Infantile .....	397
No. 305 Disposizioni concernenti il corso annuale di avviamento professionale a tipo agrario esistente a S. Lorenzo (Capriva)....	398
No. 306 Disposizioni circa il corso di avviamento professionale a carattere industriale esistente a Mariano del Friuli.....	399
No. 308 Integrazione dei guadagni dell'industria.....	400
<b>Ordine Amministrativo</b>	
No. 87 Cessazione dalle funzioni di direttore del Centro Autotrasporti del dott. Attilio Incardona.....	400
No. 92 Nomina provvisoria del dott. Franco Mai ad avventizio di I categoria presso la Sovrintendenza Scolastica .....	401
ERRATA-CORRIGE .....	401

## PARTE II

### Zona di Gorizia

Ordine di Zona	Pag.
No. 123    Nomina di un posto vacante nella Commissione di Epurazione di prima istanza di Gorizia .....	402
No. 124    Nomina di Milano Angelo a Commissario per l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori di Gorizia .....	402

### Zona di Pola

#### Ordine Amministrativo di Zona

No. 78    Sostituzione di un membro del Consiglio d'amministrazione dell'ospedale „Santorio Santorio“ — Rettifica dell'Ordine Amministrativo di Zona No. 45 .....	403
No. 79    Sostituzione di un membro della Commissione licenze commerciali — Rettifica dell'Ordine Amministrativo di Zona No. 12..	403

## PARTE III

Appendice — Elenchi di ordini finali emessi dalle Commissioni di Epurazione del Territorio.....	405
---	-----